

Documento di ricerca n. 188

La revisione contabile limitata del bilancio intermedio redatto a titolo volontario

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore nel caso in cui società non assoggettate alla normativa che richiede la redazione di un bilancio intermedio intendano comunque redigere tale informativa contabile, sia per scopi di carattere generale sia per scopi specifici, e richiedano di sottoporla a revisione contabile limitata da parte di una società di revisione.

Il presente documento non si applica ai bilanci intermedi predisposti da banche ed assicurazioni ai fini di vigilanza. L'attività di verifica richiesta dalla Banca d'Italia con riferimento alla determinazione del risultato intermedio delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, delle SIM, delle SGR, delle IDP e degli IMEL è oggetto del Documento di ricerca n. 183.

Il presente documento sostituisce il Documento di ricerca Assirevi n. 130 approvato nel Novembre 2008.

Febbraio 2015

LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO A TITOLO VOLONTARIO**1. SCOPO DEL DOCUMENTO**

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore nel caso in cui società non assoggettate alla normativa che richiede la redazione di un bilancio intermedio intendano comunque redigere tale informativa contabile, sia per scopi di carattere generale sia per scopi specifici, e richiedano di sottoporla a revisione contabile limitata da parte di una società di revisione.

Il presente documento non si applica ai bilanci intermedi predisposti da banche ed assicurazioni ai fini di vigilanza. L'attività di verifica richiesta dalla Banca d'Italia con riferimento alla determinazione del risultato intermedio delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale, delle SIM, delle SGR, delle IDP e degli IMEL è oggetto del Documento di ricerca n. 183.

Il presente documento sostituisce il Documento di ricerca Assirevi n. 130 approvato nel Novembre 2008.

2. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO A TITOLO VOLONTARIO

A partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, per effetto delle opzioni ammesse dal D.Lgs. 38/2005, una vasta platea di società non quotate può applicare i principi contabili IFRS emanati dallo IASB ed adottati dall'Unione Europea ai fini della redazione del bilancio consolidato e, ricorrendone i presupposti di legge, anche del bilancio d'esercizio¹. Pertanto, in tali circostanze, l'informativa contabile infrannuale eventualmente predisposta su base volontaria dovrà conformarsi al principio contabile internazionale IAS 34 adottato dall'Unione Europea.

L'informativa contabile infrannuale eventualmente predisposta su base volontaria dalle società che utilizzano le norme del Codice Civile e le altre norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio e quello consolidato dovrà conformarsi al principio contabile OIC 30 (Bilanci Intermedi).

¹ Si veda l'art. 4 del D.Lgs. 38/2005, modificato dal D.Lgs. 230 del 29/12/2011 e dal D.L. 91 del 24/06/2014.

Si ricorda che sia lo IAS 34 sia l'OIC 30 permettono la redazione di una informativa contabile infrannuale nel rispetto di tutte le regole formali del bilancio d'esercizio o, alternativamente, in forma "sintetica" o "abbreviata"².

La relazione intermedia sulla gestione non è da ritenersi elemento essenziale nella redazione del bilancio intermedio, in quanto predisposto su base volontaria e in accordo con IAS 34 od OIC 30.

Inoltre, ai fini della redazione dell'informativa contabile infrannuale potranno essere utilizzati dei quadri normativi sull'informazioni finanziaria con scopi specifici, come trattato in dettaglio nel successivo paragrafo 5.

3. LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO A TITOLO VOLONTARIO

Alla società di revisione può essere richiesto di effettuare una revisione contabile limitata (*review*) del bilancio intermedio. Il bilancio intermedio (o il bilancio consolidato intermedio) oggetto dell'incarico di revisione limitata può essere redatto:

- a) in conformità a principi contabili di generale accettazione, come il principio contabile internazionale IAS 34 o il principio contabile italiano OIC 30, oppure, qualora redatto in forma "completa", in base al principio contabile internazionale IAS 1 o alle norme del Codice Civile e alle altre norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato, interpretate ed integrate dai principi contabili italiani;
- b) per scopi specifici, con l'utilizzo di principi e criteri contabili diversi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato annuale oppure in conformità ai principi contabili IAS 34 od OIC 30 per quanto concerne gli schemi di bilancio e i principi di redazione, ma con un'informativa semplificata rispetto a quanto previsto dai principi medesimi.

Qualora il bilancio intermedio sia redatto per scopi specifici, o comunque non sia redatto in conformità a principi contabili di generale accettazione (principio contabile internazionale IAS 34 o principio contabile italiano OIC 30) la relazione della società di revisione conterrà una limitazione alla distribuzione e all'uso. In assenza di tale limitazione, l'emissione della relazione di revisione è infatti possibile solo se il bilancio intermedio è redatto con riferimento ad uno dei suddetti principi contabili.

² Si rammenta che l'OIC 30 al par. 3.2 – Criteri di rappresentazione, prevede per il bilancio intermedio che "gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425, cod. civ. per il bilancio d'esercizio. E tuttavia possibile aggregare alcune voci purché tale aggregazione non alteri significativamente l'intelligibilità dei prospetti contabili. L'aggregazione massima è comunque costituita:

- per lo stato patrimoniale, almeno dalle voci precedute da numeri romani;
- per il conto economico, almeno dalle voci precedute da numeri arabi".

Mentre il successivo par. 3.3 – Principi contabili nazionali, ribadisce che "i bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento".

Per quanto concerne il contenuto della nota illustrativa il par. 3.2 prevede che "Il contenuto della nota illustrativa può essere ridotto, anche in misura sostanziale, rispetto a quanto dettagliatamente previsto per la nota integrativa dal cod. civ. per il bilancio d'esercizio. Le imprese devono però includere nelle note ai bilanci intermedi quelle informazioni ritenute essenziali per non fuorviare il lettore del bilancio", il successivo par. 3.5 illustra quale deve essere il contenuto minimo di nota illustrativa a un bilancio intermedio, precisando comunque, nella nota n. 30, che il principio "non intende scoraggiare una *full disclosure* nei bilanci intermedi, in linea con l'informativa di un bilancio d'esercizio".

La revisione limitata sarà svolta in accordo con il principio di revisione internazionale “ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*” nei casi in cui la società di revisione abbia l’incarico di revisione legale del bilancio, o comunque sottoponga a revisione contabile il bilancio annuale della società. Nei casi in cui la società di revisione incaricata della revisione limitata del bilancio [consolidato] intermedio non abbia un incarico di revisione contabile sul bilancio annuale, il lavoro dovrà essere svolto in accordo con il principio di revisione internazionale “ISRE 2400 – *Engagements to Review Historical Financial Statements*”.

La relazione emessa al completamento della revisione limitata conterrà le conclusioni espresse secondo la formulazione di una “*negative assurance*” relativamente alla conformità del bilancio intermedio e delle relative note illustrative ai criteri di redazione identificati nel precedente paragrafo 2 (il principio contabile internazionale IAS 34 o il principio contabile OIC 30) ovvero sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria in base ai principi contabili di riferimento³. La differenziazione delle conclusioni è in funzione dei criteri di redazione adottati dagli amministratori e della dichiarazione di conformità al corpo dei principi contabili di riferimento fornita dagli stessi nelle note illustrative, vale a dire in funzione della predisposizione del bilancio intermedio in forma “sintetica” o “abbreviata”⁴ o in forma “completa”.

In linea con l’impostazione adottata dai principi internazionali “ISRE 2400 – *Engagements To Review Historical Financial Statements*” e “ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*”, si ritiene che non sia necessario il richiamo nella relazione di revisione contabile limitata alle verifiche svolte sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione intermedia sulla gestione. Peraltro, quanto sopra non riduce la portata delle procedure di revisione che dovranno prevedere, nei limiti delle informazioni disponibili tramite lo svolgimento della revisione contabile limitata, la verifica di coerenza tra l’informativa fornita dagli amministratori nella relazione intermedia sulla gestione ed il bilancio intermedio⁵. La relazione di revisione dovrà, pertanto, descrivere le eventuali significative incoerenze riscontrate.

³ Si fa riferimento alla “rappresentazione veritiera e corretta” e non anche alla “chiarezza” nella redazione, in linea con la formulazione adottata dal Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 700 per il giudizio di revisione. Tale formulazione deriva dalla previsione, contenuta nell’art. 14, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 39/2010, che la relazione di revisione debba comprendere “un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio”.

⁴ I termini bilancio “sintetico” od “abbreviato” sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato.

⁵ ISRE 2410, par. 36: “*The auditor should read the other information that accompanies the interim financial information to consider whether any such information is materially inconsistent with the interim financial information. If the auditor identifies a material inconsistency, the auditor considers whether the interim financial information or the other information needs to be amended. If an amendment is necessary in the interim financial information and management refuses to make the amendment, the auditor considers the implications for the review report. If an amendment is necessary in the other information and management refuses to make the amendment, the auditor considers including in the review report an additional paragraph describing the material inconsistency, or taking other actions, such as withholding the issuance of the review report or withdrawing from the engagement. For example, management may present alternative measures of earnings that more positively portray financial performance than the interim financial information, and such alternative measures are given excessive prominence, are not clearly defined, or not clearly reconciled to the interim financial information such that they are confusing and potentially misleading*”. ISRE 2410, par. 37: “*If a matter comes to the auditor's attention that causes the auditor to believe that the other information appears to include a material misstatement of fact, the auditor should discuss the matter with the entity's management. While reading the other information for the purpose of identifying material inconsistencies, an apparent material misstatement of fact may come to the auditor's attention (i.e., information, not related to matters appearing in the interim financial information, that is incorrectly stated or presented). When discussing the matter with the entity's management, the auditor considers the validity of the other information and management's responses to the auditor's inquiries, whether valid differences of judgment or opinion exist and whether to request management to consult with a qualified third party to resolve the apparent misstatement of fact. If an amendment is necessary to correct a material misstatement of fact and management refuses to make the amendment, the auditor considers taking further action as appropriate, such as notifying those charged with governance and obtaining legal advice*”.

Come sopra evidenziato, la relazione sulla revisione contabile limitata avente per oggetto il bilancio intermedio redatto secondo i criteri del principio contabile internazionale IAS 34 o del principio contabile OIC 30 normalmente⁶ non è sottoposta a clausole di restrizioni all'uso od alla circolazione, salvo diversi accordi con i soggetti conferenti l'incarico⁷.

4. RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO INTERMEDIO

L'Allegato A al presente documento riporta lo schema di relazione di revisione applicabile nel caso di revisione limitata del bilancio [consolidato] intermedio svolta in accordo con il principio di revisione internazionale "ISRE 2410 – *Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*", nel caso in cui il bilancio intermedio sia stato predisposto in forma "completa" in accordo con le disposizioni dello IAS 1 o con le norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio [consolidato] interpretate ed integrate dai principi contabili italiani. La conformità del bilancio intermedio ai requisiti dello IAS 1⁸ e, più in generale, ai principi contabili internazionali o alle norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio [consolidato]⁹ dovrà essere espressamente esplicitata nelle note esplicative.

Nel caso in cui il bilancio [consolidato] intermedio sia stato invece predisposto in forma "sintetica" od "abbreviata" in accordo con le disposizioni dello IAS 34 – Bilanci intermedi, o al principio contabile OIC 30, lo schema di relazione di revisione applicabile è riportato nell'Allegato B.

5. BILANCIO INTERMEDIO REDATTO PER SCOPI SPECIFICI

In talune circostanze un bilancio intermedio può essere redatto per scopi specifici, con l'utilizzo di principi e criteri contabili diversi da quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, oppure con un'informativa semplificata rispetto a quanto previsto dai principi contabili IAS 34 od OIC 30. Inoltre tale bilancio intermedio può essere destinato a utilizzatori chiaramente individuati.

Qualora venga richiesto alla società di revisione di svolgere un incarico di revisione limitata su un bilancio intermedio redatto per scopi specifici, essa, oltre a seguire le previsioni illustrate nel precedente paragrafo 3, può far riferimento, per quanto applicabili, ai contenuti del Documento di ricerca Assirevi n. 178R – Le attività di revisione contabile sui dati finanziari richiesti per scopi specifici, approvato nel maggio 2014.

⁶ In presenza di clausole di restrizioni all'uso o alla circolazione sarà inserito un apposito paragrafo, dopo quello delle conclusioni, titolato "Limitazione alla distribuzione e all'uso" del seguente tenore "Il bilancio [consolidato] intermedio è stato redatto per [adattare alle circostanze]. Di conseguenza il bilancio intermedio può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto in parte, a eccezione di [adattare alle circostanze]"

⁷ Poiché il bilancio intermedio è redatto su base "volontaria" o per finalità particolari il revisore potrà richiamare nella sua relazione di revisione le specifiche circostanze che hanno richiesto la presentazione dell'informativa contabile infrannuale.

⁸ In accordo con le disposizioni dello IAS 1 par. 16.

⁹ Vedi nota 2.

In particolare, in conformità con quanto previsto nel citato Documento di ricerca, la relazione di revisione su un bilancio intermedio redatto per scopi specifici deve includere un richiamo di informativa che avverte gli utilizzatori della relazione stessa che il bilancio intermedio è redatto in conformità a un quadro normativo con scopi specifici e che di conseguenza può non essere adatto per un altro scopo, nonché una limitazione all'uso e alla circolazione della relazione.

Nel caso di bilancio intermedio redatto per scopi specifici lo schema di relazione applicabile è riportato nell'Allegato C.

FEBBRAIO 2015

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A**MODELLO DI RELAZIONE DA PREDISPORRE NEL CASO DI REVISIONE CONTABILE
LIMITATA DEL BILANCIO [CONSOLIDATO] INTERMEDIO****[ISRE 2410 – BILANCIO COMPLETO]****Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio [consolidato] intermedio**

Al Consiglio di Amministrazione¹⁰ della
ABC S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio [consolidato] intermedio, costituito¹¹ dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative [esplicative] della ABC S.p.A. [e controllate (Gruppo ABC)] per il periodo di [numero mesi] chiuso al [gg][mm][aa]. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [consolidato] intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea [al principio contabile OIC 30]. E' nostra la responsabilità di esprimere delle conclusioni sul bilancio [consolidato] intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'*International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity"*. La revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] intermedio consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli *International Standards on Auditing* e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio [consolidato] intermedio.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l'allegato bilancio [consolidato] intermedio della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC] per il periodo di [numero mesi] chiuso al [gg][mm][aa], non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC], in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato

¹⁰ In caso di incarico conferito dall'assemblea degli azionisti, la relazione dovrà essere indirizzata "Agli Azionisti".

¹¹ Da adattare alle scelte adottate dalla società per quanto riguarda la denominazione dei prospetti contabili.

dall'Unione Europea [della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC], in conformità al principio contabile OIC 30] .

[Altri aspetti

(Bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore)

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

(Bilancio e bilancio intermedio dell'esercizio precedente sottoposti a revisione contabile da parte di altro revisore)

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] e il bilancio [consolidato] intermedio per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] sono stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore sul bilancio], ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio e il [data relazione di revisione limitata altro revisore sul bilancio intermedio], ha espresso delle conclusioni senza modifica sul bilancio intermedio¹².

(Bilancio intermedio dell'esercizio precedente non sottoposto a revisione contabile¹³)

Il bilancio [consolidato] intermedio per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] non è stato sottoposto a revisione contabile, né completa né limitata.]

[Data della relazione di revisione] [Sede del revisore]

[Società di revisione]

[Firma del revisore]

¹² Oppure "Il bilancio [d'esercizio] [consolidato] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] e il bilancio [consolidato] intermedio per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] sono stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di un altro revisore che in data [data relazione di revisione altro revisore sul bilancio], el [data relazione di revisione limitata altro revisore sul bilancio intermedio], ha emesso le relative relazioni".

¹³ Paragrafo da adattare in base alle circostanze.

Allegato B**MODELLO DI RELAZIONE DA PREDISPORRE NEL CASO DI REVISIONE CONTABILE
LIMITATA DEL BILANCIO [CONSOLIDATO] INTERMEDIO****[ISRE 2410 – BILANCIO SINTETICO/ABBREVIATO]****Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio [consolidato] intermedio**

Al Consiglio di Amministrazione¹⁴ della
ABC S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio [consolidato] intermedio, costituito¹⁵ dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note illustrative [esplicative] della ABC S.p.A. [e controllate (Gruppo ABC)] al [gg][mm][aa]. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio [consolidato] intermedio in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea [al principio contabile OIC 30]. E' nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio [consolidato] intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'*International Standard on Review Engagements* 2410, "*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*". La revisione contabile limitata del bilancio [consolidato] intermedio consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli *International Standards on Auditing* e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio [consolidato] intermedio.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio [consolidato] intermedio della ABC S.p.A. [del Gruppo ABC] al [gg][mm][aa], non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea [al principio contabile OIC 30].

¹⁴ In caso di incarico conferito dall'assemblea degli azionisti, la relazione dovrà essere indirizzata "Agli Azionisti".

¹⁵ Da adattare alle scelte adottate dalla società per quanto riguarda la denominazione dei prospetti contabili.

[Altri aspetti](Bilancio dell'esercizio precedente sottoposto a revisione contabile da parte di altro revisore)

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio.

(Bilancio e bilancio intermedio dell'esercizio precedente sottoposti a revisione contabile da parte di altro revisore)

Il bilancio [d'esercizio][consolidato] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] e il bilancio [consolidato] intermedio per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] sono stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore sul bilancio], ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio e il [data relazione di revisione limitata altro revisore sul bilancio intermedio], ha espresso delle conclusioni senza modifica sul bilancio intermedio¹⁶.

(Bilancio intermedio dell'esercizio precedente non sottoposto a revisione contabile¹⁷)

Il bilancio[consolidato] intermedio [della Società ABC S.p.A.][del gruppo ABC] per il periodo chiuso chiuso al [gg][mm][aa-1] non è stato sottoposto a revisione contabile, né completa né limitata.]

[Data della relazione di revisione] [Sede del revisore]

[Società di revisione]

[Firma del revisore]

¹⁶ Oppure "Il bilancio [d'esercizio] [consolidato] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] e il bilancio [consolidato] intermedio per il periodo chiuso al [gg][mm][aa-1] sono stati rispettivamente sottoposti a revisione contabile e a revisione contabile limitata da parte di un altro revisore che in data [data relazione di revisione altro revisore sul bilancio], el [data relazione di revisione limitata altro revisore sul bilancio intermedio], ha emesso le relative relazioni".

¹⁷ Paragrafo da adattare in base alle circostanze.

Allegato C**MODELLO DI RELAZIONE DA PREDISPORRE NEL CASO DI REVISIONE CONTABILE
LIMITATA DEL BILANCIO INTERMEDIO REDATTO PER SCOPI SPECIFICI****Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio [consolidato] intermedio**

Al Consiglio di Amministrazione¹⁸ della
ABC S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio intermedio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], costituito da, predisposto per le finalità **[da adattare alle circostanze]**. Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso. E' nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'*International Standard on Review Engagements* 2410, "*Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity*". La revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli *International Standards on Auditing* e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che il bilancio intermedio della ABC S.p.A. al [gg][mm][aa], non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione e all'uso

Senza modificare le nostre conclusioni, richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al bilancio intermedio che descrivono i criteri di redazione. Il bilancio intermedio è stato redatto per **[da adattare alle circostanze]**. Di conseguenza il bilancio intermedio può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere

¹⁸ In caso di incarico conferito dall'assemblea degli azionisti, la relazione dovrà essere indirizzata "Agli Azionisti".

utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto in parte, a eccezione di **[adattare alle circostanze]**.

[Data della relazione di revisione] [Sede del revisore]

[Società di revisione]

[Firma del revisore]